

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **9/1981** (ECLI:IT:COST:1981:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **11/12/1980**; Decisione del **22/01/1981**

Deposito del **28/01/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16048**

Atti decisi:

N. 9

ORDINANZA 22 GENNAIO 1981

Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 34 del 4 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti proposti da Fabris Ettore, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 14 maggio 1980.

Visti l'atto di costituzione di Fabris Ettore e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Padova - con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 4 marzo 1980) - ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel giudizio si è costituito il ricorrente Ettore Fabris, per sostenere la fondatezza delle predette questioni; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari manifestamente infondate le questioni stesse.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63, e con l'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144 (cui hanno fatto seguito, nel medesimo senso, le ordinanze n. 48 del 1978, n. 85 e n. 162 del 1980): la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;

che, d'altra parte, anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, con particolare riguardo al n. 14 del secondo comma, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni tributarie ed alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie e di attuazione) - sempre sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per pretesa carenza dei principi e criteri direttivi della delega - è stata dichiarata manifestamente infondata con la predetta ordinanza 11 giugno 1980, n. 85: "non potendosi pretendere che la legge di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi giudizi pendenti";

che l'ordinanza in esame non adduce motivi, i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.